

TITOLO I

Articolo 1 – Denominazione – Durata

La “Società Italiana di Chirurgia Oftalmoplastica” , in forma abbreviata SICOP, è un’associazione privata a carattere nazionale; la durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopi

La SICOP è un’associazione scientifica, culturale, operativa che persegue i seguenti scopi:

- Tutela delle salute visiva attraverso l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
- Promozione e divulgazione della ricerca, sia clinica sia di base, in chirurgia oftalmoplastica con particolare attenzione allo studio della anatomia, della fisiologia e della patologia delle palpebre, dell’orbita e delle vie lacrimali, comprese le relative cure;
- Formazione e aggiornamento scientifico clinico e chirurgico, farmacologico e tecnologico dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche con interesse in oftalmologia attraverso un proficuo scambio e un sinergico collegamento tra i membri delle Associazioni e tra questi e altre associazioni analoghe nazionali e internazionali;

Tutela a difesa degli interessi morali e professionali dei medici oftalmologi oltre che vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici.

Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione realizza ogni iniziativa ritenuta idonea ; a tal fine l’Associazione promuove l’organizzazione di congressi, convegni, corsi di aggiornamento e/o altre attività deputate alla diffusione delle nuove conoscenze scientifiche e all’approfondimento della ricerca.

L’associazione potrà svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa al perseguimento dei fini sociali.

L’associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3 – Sede

L’Associazione ha la propria sede legale in Roma via Archimede , n.201.

TITOLO II

Articolo 4 – Soci

La SICOP è un’associazione costituita, in numero indeterminato, da:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci candidati
- Soci associati

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione come risulta dall'atto costitutivo.

I soci ordinari sono i laureati in medicina e chirurgia, specialisti in oftalmologia e iscritti all'ordine dei medici italiano la cui domanda di adesione sia stata positivamente accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci candidati sono i laureati in medicina e chirurgia, specialisti in oftalmologia e iscritti all'ordine dei medici italiano la cui domanda di adesione non soddisfa completamente i requisiti per la nomina di socio ordinario ; oppure i laureati in medicina e chirurgia iscritti alla scuola di specializzazione in oftalmologia e parimenti iscritti all'ordine dei medici italiano.

Soci associati, sono i laureati in oftalmologia e gli specialisti in oftalmologia non iscritti all'ordine dei medici italiano che abbiano interessi scientifici, culturali e operativi nel settore oggetto della Associazione la cui domanda di adesione sia stata positivamente accolta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Iscrizione

In aggiunta alla laurea in medicina e chirurgia, alla specializzazione in oftalmologia – ed alla iscrizione all'ordine dei medici italiano, i requisiti professionali e scientifici minimi per accedere alla categoria di socio ordinario sono disciplinati da linee guida dal Consiglio direttivo ogni 3 anni, in base all'evolversi del mondo professionale della chirurgia oftalmoplastica in Italia.

Ai fini dell'iscrizione all'associazione l'interessato, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, presenta al Segretario dell'Associazione apposita domanda.

Il segretario sottopone la richiesta unitamente alla documentazione allegata al Consiglio Direttivo che, in occasione della prima riunione, si esprimerà a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo. In caso di non accoglimento , la decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere espressamente motivata e comunicata al diretto interessato.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci fondatori hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto, senza possibilità di votare per delega.

I soci ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto, senza la possibilità di votare per delega.

I soci candidati partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto.

I soci associati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali nell'ammontare stabilito dal Consiglio direttivo.

I soci fondatori e ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono il diritto di voto.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali potranno beneficiare di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Dimissioni, decadenza, espulsione

La qualifica di socio si perde per dimissioni che vengono presentate al Consiglio Direttivo che ne prende semplicemente atto.

La qualifica di socio si perde per decadenza dovuta al mancato pagamento della quota annuale qualora, malgrado una nota scritta di avvertimento, la morosità perduri oltre 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della ulteriore comunicazione formale del Consiglio Direttivo ed ad adempiere ed inviata tramite RR.

La qualifica di socio si perde inoltre per comportamento lesivo nei confronti degli interessi della Società Italiana di Chirurgia Oftalmoplastica, indegnità e inosservanza delle regole etiche e deontologiche della professione medica; in questi casi il Consiglio Direttivo avvia il procedimento di contestazione dell'addebito al soggetto interessato per RR, l'interessato ha 60 (sessanta) giorni di tempo per presentare al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni. Il consiglio Direttivo delibera motivatamente sulla questione con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Nel caso che il soggetto interessato sia un membro del Consiglio Direttivo, questi non sarà ammesso alla discussione di contestazione dell'addebito ed alla successiva delibera.

La qualifica di socio si perde infine per radiazione dall'albo professionale.

TITOLO III

Articolo 8 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Revisori dei conti

Articolo 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo; di essa fanno parte i soci fondatori, ordinari, candidati e associati con i rispettivi poteri di cui al precedente Art. 6.

L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente che la presiede.

Sono compiti della Assemblea:

- Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo che dovranno essere scelti tra i soci fondatori e ordinari.
- Elezione dei revisori dei conti che dovranno essere scelti tra i soci fondatori e ordinari.
- Nomina di un Presidente Onorario
- Approvazione delle relazioni del Segretario
- Approvazione del rendimento economico e finanziario
- Approvazione di iniziative straordinarie riguardanti l'attività dell'Associazione.
- Approvazione delle modifiche dello statuto

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la sola modifica statutaria relativa al trasferimento della sede occorre almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e del Presidente onorario occorre la presenza di almeno la metà degli associati. Risulta eletto rispettivamente Consigliere, Revisore dei Conti e Presidente Onorario chi raggiunge il maggior numero dei voti; a parità di voti prevale chi è iscritto da maggior parte alla Associazione e, nel caso in cui si manifesti una parità di voti e d'iscrizione, prevale chi è anagraficamente più anziano.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, dura in carica 3 anni solari a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo all'elezione ed è composto in tutto da 9 (nove) Consiglieri.

I Consiglieri sono nominati dalla Assemblea Generale prima della scadenza del mandato tra i soci fondatori ed ordinari in regola con le quote di iscrizione.

I soci ordinari non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo in occasione della prima votazione a cui hanno diritto di partecipare per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza di 2/3 dei componenti.

Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, mentre non vi è limite alla rielezione alla carica di Consigliere.

Le dimissioni del Presidente, del Segretario o del Tesoriere vengono presentate al Consiglio Direttivo che ne prende atto. Il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere a maggioranza di 2/3 dei componenti un altro Presidente, Segretario o Tesoriere che resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo stesso. In ogni caso il mandato svolto solo in parte sarà considerato come mandato intero ai fini

del computo della rieleggibilità, ciò non varrà per il Consigliere subentrante che porterà a termine il suo mandato fino allo scadere. Analogamente le dimissioni di un Consigliere vengono rassegnate al Consiglio Direttivo che ne prende atto. Il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare il primo socio non eletto alle precedenti elezioni per il Consiglio Direttivo, in caso di rifiuto dello stesso, il secondo e così via. In caso di rifiuto di tutti i soci non eletti alle precedenti elezioni, potrà essere cooptato un qualsiasi socio ordinario o fondatore a scelta della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il socio cooptato nel Consiglio Direttivo resterà comunque in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno congiuntamente con il Segretario presa visione delle proposte dei vari Consiglieri, dovrà essere inserito comunque nell'ordine del giorno ogni argomento richiesto per iscritto da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, in Italia, nel luogo indicato dal Presidente.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno 6 Consiglieri.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che per due volte consecutive non si presenta alle sedute è considerato dimissionario, salvo giustificati gravi motivi comunicati per tempo al Segretario.

Il Consiglio:

- delibera sulle iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- delibera sulle domande delle iscrizioni dei soci;
- delibera sulle linee guida di cui al precedente articolo 5;
- delibera sulla entità delle quote sociali e sulle entità dei rimborsi di cui all'articolo 17;
- delibera sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- delibera in caso di urgenza i provvedimenti di competenza della Assemblea Generale di cui deve chiedere la pronta convocazione per la ratifica;
- delibera la adozione del rendiconto economico e finanziario
- delibera la decadenza e la espulsione di un socio fondatore, ordinario, candidato e associato;
- delibera la costituzione di comitati temporanei per compiti specifici, costituiti anche da non consiglieri, mantenendo il potere di scioglierli in qualsiasi momento ed il potere decisionale finale del loro operato;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- nomina il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i loro sostituti in caso di dimissioni;
- prende atto delle dimissioni dei soci;
- organizza almeno un Congresso Nazionale all'anno e ne stabilisce la sede, modalità e tempi;
- chiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea su un particolare ordine del giorno.

Articolo 11 – Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni solari a partire dal 1 Gennaio successivo all'elezione, e non può essere eletto per più di 2 mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede L'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo; approva congiuntamente con il Segretario gli ordini del giorno; vigila sulla osservazione delle norme statutarie.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Segretario.

In caso di assenza di adempimento delle sue funzioni sono assunte dal Segretario.

Il Presidente decade dalla carica a seguito della sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Le dimissioni del Presidente vengono rassegnate al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica 3 anni solari a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo all'elezione, e non può essere rieletto per più di 2 mandati consecutivi.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige le relazioni annuali da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale, cura la corrispondenza di ufficio, lo sviluppo ed il mantenimento del sito web e la raccolta di atti e documenti, redige i verbali delle sedute, approva gli ordini del giorno insieme al Presidente.

Il Segretario ha compiti organizzativi e mantiene i contatti fra i soci.

In caso di assenza ed impedimento le sue funzioni sono assunte da un Consigliere precedentemente designato

Il Segretario decade dalla carica a seguito della sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Le dimissioni del Segretario vengono rassegnate al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica 3 anni solari a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo all'elezione e non può essere rieletto per più di 2 mandati consecutivi.

Il Tesoriere raccoglie i fondi, tiene aggiornato il registro di cassa, comunica al Segretario lo stato dei pagamenti delle quote sociali, conserva le documentazioni contabili, provvede ai pagamenti secondo le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, predispone il rendiconto economico e

finanziario, redige la relazione economica per l'assemblea generale, gestisce il patrimonio dell'Associazione facendone un inventario, sentiti i revisori dei conti.

In caso di assenza ed impedimento le sue funzioni sono assunte dal Segretario.

Il Tesoriere decade dalla carica a seguito della sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Le dimissioni del Tesoriere vengono rassegnate al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Articolo 14 – IL Presidente Onorario

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidente Onorario uno specialista in oftalmologia per particolari ed insigni meriti professionali e scientifici sviluppati nell'ambito della chirurgia oftalmoplastica.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non può farne parte come Consigliere.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario ha diritto di intervento, ma non di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica 3 anni, e non ci sono limiti alla sua rieleggibilità.

Le dimissioni del Presidente Onorario vengono rassegnate all'Assemblea Generale che ne prende atto.

Articolo 15 – Esercizio e controllo finanziario

L'esercizio finanziario ha durata 12 (dodici) mesi e inizia il primo Gennaio e finisce il 31 Dicembre di ogni anno; entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il rendiconto viene redatto dal Tesoriere per essere successivamente approvato.

Il patrimonio della associazione può essere incrementato da contributi pubblici o privati.

Articolo 16 – Revisori dei Conti

Il controllo economico e finanziario è affidato a due Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti verificano e convalidano i documenti contabili e ne riferiscono all'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni; tale carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Le dimissioni dei Revisori dei Conti vengono rassegnate al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare il primo socio non eletto alle precedenti elezioni.

TITOLO IV

Articolo 17 - Spese

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Tutti coloro che rivestono la carica di organo qualora sostengano spese approvate dal Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso nei limiti delle spese debitamente rendicontate e documentate.

Articolo 18 - Controversie

Qualsiasi controversia originata dalla interpretazione o dalla esecuzione del presente statuto, e comunque relativa alla vita della Associazione, può essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza finalità di procedura.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo dai primi.

Qualora le parti intendano adire invece le autorità giudiziarie il foro competente è stabilito nel luogo dove l'Associazione ha la sede legale pro tempore.

Articolo 19 – Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento della Società per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad altra Società con finalità analoghe o affini di pubblica utilità.

Articolo 20 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

F.to. Giovanni Battista Frongia

Avv. Francesco Rizzuti Notaio.

Registrato il 28/11/2008 Agenzia delle Entrate- Ufficio Roma 4 Serie 1T n 23420.